

COMUNE DI SCHIO
Direzione Amministrativo/Finanziaria
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 156 del 14 dicembre 1999
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26 febbraio 2001
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 1 Marzo 2004**

CAPO I°
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Schio, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi locali, consentendo l'instaurazione di un diverso e meno conflittuale rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e di trasparenza.
2. L'istituzionalizzazione del contraddittorio, che rappresenta l'elemento cardine dell'istituto, consente, altresì, di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e contemporaneamente una limitazione del ricorso al contenzioso.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e/o inoppugnabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
5. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
 - L'imposta comunale sugli immobili
 - L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
 - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
 - La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
- a) Quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente regolamento
 - b) Quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
 - Sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento
 - Risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
 - Risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3 Responsabile del procedimento

1. Compete al funzionario responsabile della gestione dei tributi la definizione dell'accertamento con adesione.
2. Il funzionario responsabile può delegare detta funzione, anche limitatamente a uno o più tributi, con proprio atto, al responsabile di unità del servizio tributi.
3. Il funzionario responsabile, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte, le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di instaurazione dell'attività contenziosa.
4. Il funzionario responsabile, qualora rilevi, dopo la notifica dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procederà all'annullamento dell'atto nell'esercizio del potere di autotutela.

Art. 4 Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al Capo II°, ovvero dal contribuente secondo le modalità di cui al Capo III° del presente regolamento.

CAPO II°
**PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEL CONTRIBUENTE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

Art. 5
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente e agli altri soggetti interessati un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione
 - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
 - le modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili
 - l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per chiedere chiarimenti e/o informazioni al medesimo
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6

Termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Successivamente al deposito della richiesta di differimento, dopo opportuna valutazione, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente con la fissazione della nuova data.
4. L'avvio del procedimento coincide con la comparizione del contribuente invitato, nel giorno stabilito.

Art. 7

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente determina gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 5.
2. Delle comunicazioni effettuate, della mancata comparizione del contribuente e del mancato avvio del procedimento viene dato atto in un apposito verbale sottoscritto dal funzionario responsabile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 8

Contraddittorio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa, agiscono personalmente, oppure possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti, i quali autocertificano tale loro qualità nonché la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque coloro che esercitano attività di impresa, agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare dai propri dipendenti, appositamente autorizzati.
3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.

Art. 9

Definizione per ravvedimento

1. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è in facoltà del contribuente chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente regolamento.

2. L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonché l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
3. L'ufficio deve redigere un verbale sintetico che renda conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.

CAPO III°
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 10
Avvio del procedimento e proposizione dell'istanza

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione tributaria, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con lettera raccomandata semplice ovvero consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi che ne rilascerà ricevuta.
3. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge seguendo la procedura indicata nel presente regolamento per il procedimento avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 11
Effetti della presentazione dell'istanza

1. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 12
Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi, per tutti i soggetti interessati, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 10.

Art. 13
Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 10, l'Ufficio comunica al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire, contenente tutte le indicazioni descritte al precedente art. 5.

2. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 6.

Art. 14

Preclusioni al procedimento-Rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli artt. 10 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successivamente all'avvio del procedimento ex artt. 10 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di definizione inviando o depositando presso l'Ufficio competente apposita comunicazione.

Capo IV°

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 15

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha chiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art.9 del presente regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie e di elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4.

Art. 16

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) Gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione
 - b) La motivazione della definizione
 - c) Le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi
 - d) Le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente chieda di effettuare in modo rateale il versamento delle somme dovute, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Art. 17

Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, qualora l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi

d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.

2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art.16, comma 2, e deve essere redatto e sottoscritto negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al richiamato art. 16, comma 3, del presente regolamento.

Art. 18

Conclusione negativa del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'art.14, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art.8 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.

Capo V°

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.19

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione:
 - Non è soggetto ad impugnazione
 - Non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio
 - Non rileva ai fini extratributari.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascuno dei tributi indicati nel comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento, qualora:
 - La definizione abbia riguardato un accertamento parziale
 - Sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 20

Riduzione delle sanzioni a seguito della definizione dell'accertamento

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di **un quarto del minimo previsto dalla legge**.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di **un quarto del minimo previsto dalla legge**.

3. Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.

Capo VI°
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21
Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute a seguito e per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto a seguito della richiesta del contribuente del ravvedimento di cui all'art. 9 del presente regolamento, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 16 e 17.
2. Per i tributi riscuotibili tramite ruolo, l'importo, comprensivo del tributo, della sanzione amministrativa e degli interessi, verrà iscritto in apposito ruolo a cura dell'Ufficio Tributi: la definizione si intende così perfezionata.
3. Le somme possono essere versate :
 - Al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi competente
 - Alla Tesoreria Comunale anche mediante conto corrente postale intestato al Comune di Schio.

Art. 22
Versamento rateale

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di definizione dell'accertamento con adesione, il pagamento rateale delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, qualora le somme complessivamente dovute siano superiori a Euro 5.164,57.
2. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento che, in accoglimento dell'istanza, indicherà, con apposito provvedimento, il numero delle rate concesse e liquiderà contestualmente l'importo di ciascuna di esse comprensivo degli interessi di cui al comma seguente.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione, fino alla scadenza di ogni singola rata.
4. Nel caso in cui intenda eseguire il versamento in modo rateale e qualora le somme da versare complessivamente superino l'importo di Euro 15.493,71, il contribuente deve prestare idonea garanzia secondo le modalità disciplinate dall'art. 38/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno. Il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 23
Quietanza di pagamento

1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio Tributi rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia richiesta.

Art. 24
Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22. Tale versamento dovrà comunque essere effettuato prima del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento stesso del perfezionamento della definizione.

Capo VII°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.